

DONAZIONI  
E RACCOLTE FONDI

7

Il documento è il settimo di 12 mini guide alla riforma del Terzo settore, l'insieme delle norme previste dal codice del Terzo settore (dlgs 117/2017), dal decreto sull'impresa sociale (dlgs 112/2017), sul 5 per mille (dlgs 111/2017) e sul servizio civile universale (dlgs 40/2017).

I volumi sono prodotti per il web e devono essere consultati seguendo la navigazione proposta dai numerosi link presenti nel testo.

La collana comprende le seguenti guide:

**“Enti del Terzo settore”, “Impresa sociale”,  
“Ordinamento e vita associativa”,  
“Rendicontazione, trasparenza e controlli”,  
“Volontariato e rapporto di lavoro”, “Regime fiscale”,  
“Donazioni e raccolte fondi”, “5 per mille”,  
“Rapporto con la pubblica amministrazione”,  
“Promozione e sostegno del Terzo settore”, “Servizio civile universale”,  
“Centri di servizio per il volontariato”.**

A cura di (in ordine alfabetico):

Daniele Erler, Lara Esposito, Chiara Meoli, Massimo Novarino.

Hanno collaborato: Licio Palazzini, Fabio Lenzi

AGGIORNATO A DICEMBRE 2020



## DONAZIONI E RACCOLTE FONDI

Quando si parla di **raccolta fondi** si fa riferimento all'insieme di azioni e iniziative che un ente del Terzo settore (Ets) svolge per finanziare le proprie attività di interesse generale.

La riforma riconosce per la prima volta una delle pratiche più diffuse tra le realtà non profit, tra cui le **donazioni**.

Per favorire le erogazioni liberali a sostegno degli enti del Terzo settore, la riforma riconosce rilevanti novità in materia di **deducibilità** e **detraibilità**.

Tra le modalità di supporto alle donazioni per gli Ets c'è il **social bonus**, credito d'imposta a favore di coloro che effettuino erogazioni liberali ad enti che hanno presentato progetti di recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

# Sommario

RACCOLTA FONDI.....	5
DONAZIONI E RELATIVI VANTAGGI FISCALI .....	9
SOCIAL BONUS .....	15

## Raccolta fondi



### COS'È

È il complesso delle attività e iniziative che un ente del Terzo settore (Ets) svolge per finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi è disciplinata dall'art. 7 del codice del Terzo settore e rappresenta una delle tre categorie fondamentali di attività che un Ets può svolgere: le altre due sono le **attività di interesse generale** e le **attività diverse**.



### COME FUNZIONA

In via generale, gli Ets – (anche se lo statuto non lo prevede espressamente) – possono realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico, attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, con l'impiego di risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e **dipendenti**.

La normativa vigente prevede incentivi fiscali, in forma di **deduzioni e detrazioni**, per i soggetti che elargiscono **donazioni** al Terzo settore: quest'ultime, ai fini del calcolo della natura fiscale dell'Ets, sono considerate entrate non commerciali.

Altre modalità di raccolta fondi da parte degli Ets sono:

- l'accesso a **risorse finanziarie pubbliche**;
- la richiesta di destinazione del **5 per mille** o forme di supporto da parte della **Fondazione Italia Sociale**.

Inoltre, gli Ets possono essere destinatari di **diritti di uso in comodato o in concessione di immobili pubblici**, anche per singole iniziative.

In forza della normativa vigente, poi, lo Stato, le regioni e le province autonome sono tenuti a promuovere le opportune iniziative per favorire l'accesso degli Ets ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei.

Il codice del Terzo settore ha inoltre introdotto meccanismi volti a facilitare la diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale.



## CASI SPECIFICI

### RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI

Costituiscono una particolare tipologia di raccolta fondi, la quale prevede la cessione (anche tramite la vendita) di beni di modico valore o servizi ai sovventori in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Tali eventi non vengono considerati attività commerciale, anche laddove i beni o i servizi siano venduti ad un prezzo determinato, proprio perché possono essere effettuati solamente a livello occasionale, e quindi in numero limitato durante l'anno.

Gli Ets non commerciali che effettuano durante l'anno questa specifica tipologia di raccolta fondi devono redigere, per ogni raccolta effettuata, un apposito rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa, inserendolo all'interno del **bilancio di esercizio**.

La previsione relativa alle raccolte pubbliche di fondi è stata inserita nel codice del Terzo settore riprendendola letteralmente dal Testo unico delle imposte sui redditi.

### 5 PER MILLE

Gli enti beneficiari del riparto del 5 per mille sono soggetti a specifici obblighi di **rendicontazione e trasparenza** secondo le modalità e i termini previsti, da ultimo, dal dpcm del 23 luglio 2020.

### ENTI FILANTROPICI

Nel caso degli **enti filantropici**, l'atto costitutivo deve indicare i principi ai quali attenersi per la gestione del patrimonio, delle raccolte fondi e in genere delle risorse, oltre che alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi.

### IMPRESA SOCIALE

La riforma contempla norme specifiche per le **imprese sociali**, dando loro la possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative, e prevedendo misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale.



## OBBLIGHI E DIVIETI

Nello svolgimento delle attività di raccolta fondi gli Ets devono rispettare i principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida da adottarsi con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

## RENDICONTAZIONE DELLE RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI

Gli **ets non commerciali**, comprese le Odv e le Aps che si avvalgono del **regime forfetario speciale**, devono inserire all'interno del bilancio di esercizio un rendiconto specifico dal quale devono risultare, anche attraverso una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate nel corso dell'esercizio.

I rendiconti delle raccolte pubbliche di fondi, unitamente al **bilancio di esercizio**, devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il **registro unico nazionale del terzo settore (Runts)**, ai fini della pubblicazione.



## COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Il codice del Terzo settore formalizza giuridicamente l'attività di raccolta fondi, disciplinandola in dettaglio e ammettendo, tra l'altro, il fundraising come attività svolta in forma stabile e organizzata, nonché prevedendo forme adeguate di rendicontazione. Sono inoltre previsti incentivi fiscali per le elargizioni liberali nei confronti degli Ets.



## NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore": artt. 7, 79, 87

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale": art. 18

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"

Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi": art. 143, c.3, lett. a)



## ABROGAZIONI E MODIFICHE LEGISLATIVE

Nel momento in cui la nuova parte fiscale sarà pienamente applicabile, agli Ets non si applicherà:

- l'art. 143, c.3, del Testo unico delle imposte sui redditi.



## ENTRATA IN VIGORE

Per gli enti del Terzo settore, la riforma è entrata in vigore il 3 agosto 2017.

Le indicazioni specifiche sull'impresa sociale sono vigenti dal 20 luglio 2017.

Nelle more dell'adozione delle Linee guida in tema di raccolta fondi, circa le modalità di svolgimento delle raccolte pubbliche di fondi gli enti continuano ad operare come sinora svolto. Dal punto di vista fiscale, in attesa della operatività della parte fiscale del codice del Terzo settore, continuano ad applicarsi a tutti gli enti non commerciali le previsioni del Testo unico delle imposte sui redditi.

Si ricorda che le disposizioni relative alla nuova parte fiscale entreranno in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo:

- all'operatività del Runts;
- all'autorizzazione della Commissione europea.



## NORMATIVA TRANSITORIA

L'obbligo di invio dei bilanci e dei rendiconti delle raccolte pubbliche di fondi scatterà solo nel momento in cui sarà operativo il Runts.



## Donazioni e relativi vantaggi fiscali



### COS'È

Le donazioni (o erogazioni liberali) sono una delle modalità con cui l'ente di Terzo settore (Ets) può **raccogliere fondi** o beni in natura da destinare alle proprie **attività di interesse generale**.

In particolare, si ha donazione quando una parte (donante), per spirito di liberalità, arricchisce l'altra (donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione. Non si è quindi di fronte a uno scambio, ma a un atto di generosità compiuto da una parte verso l'altra, senza pretendere nulla in cambio.

Le donazioni possono essere sia in denaro che in natura: ai fini del calcolo della **natura fiscale dell'Ets**, sono considerate entrate non commerciali

Il codice del Terzo settore disciplina all'art.83, il regime di **detrazioni e deduzioni** per coloro che effettuano erogazioni liberali a favore degli **Ets**. Tali disposizioni, pur essendo ricomprese all'interno della parte del codice dedicata al nuovo **regime fiscale**, si applicano già a partire dal 1° gennaio 2018 alle **organizzazioni di volontariato (Odv)**, **associazioni di promozione sociale (Aps)** e Onlus iscritte nei rispettivi registri.



### CHI COINVOLGE/ CHI ESCLUDE

La normativa in materia di detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali si applica a tutti gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



## COME FUNZIONA

Le erogazioni liberali effettuate a favore degli Ets sono detraibili o deducibili dalle imposte sui redditi, con modalità diverse a seconda del soggetto erogatore e dell'ente percipiente.

La **detraibilità** interviene sull'imposta lorda: una volta determinata quest'ultima, si sottrae dalla stessa una somma pari ad una quota parte dell'erogazione liberale effettuata.

La **deducibilità** interviene invece sul reddito imponibile: il reddito tassato sarà costituito dalla somma dei redditi di diversa natura percepiti dal soggetto durante l'anno, a cui si andranno a sottrarre le erogazioni liberali effettuate, andando quindi a diminuire la base imponibile fiscale.

### EROGAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE

Per quanto riguarda le erogazioni effettuate da persone fisiche, si prevede la possibilità di **deduzione** dal reddito o di **detrazione** dall'imposta, ma con modalità e a condizioni differenti.

Nel caso in cui la persona **opti per la detrazione**, essa ammonterà al **30% dell'importo della donazione stessa (il 35% se la donazione è effettuata ad una Odv)**, su una donazione massima di 30.000 euro. Ciò significa che sulla donazione massima di 30.000 euro si avrà un risparmio d'imposta di 9.000 euro (10.500 se la donazione è fatta ad una Odv).

L'erogazione in oggetto può essere in denaro o in natura. Per quelle in denaro, la condizione per la detrazione è l'effettuazione della donazione attraverso banche, uffici postali ovvero altri sistemi che permettano la sua tracciabilità.

#### ESEMPIO DI DETRAZIONE PER PERSONA FISICA

Reddito imponibile complessivo: 50.000 euro

**Imposta: 5.000 euro**

Erogazione liberale effettuata: 10.000 euro

Risparmio d'imposta: 3.000 euro (10.000 x 30%)

**Imposta da versare: 5.000 - 3.000 = 2.000 euro**

Nel caso in cui, invece la persona opti per la **deducibilità della donazione**, in denaro o in natura, l'importo deducibile della donazione sarà pari al massimo al **10% del reddito complessivo dichiarato**, qualunque sia il suo importo. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata negli anni successivi ma non oltre il quarto, fino a

concorrenza del suo ammontare.

#### ESEMPIO DI DEDUZIONE PER PERSONA FISICA

Reddito imponibile complessivo: 80.000 euro  
**Erogazione liberale effettuata: 5.000 euro**  
**Importo massimo deducibile: 8.000 (80.000 x 10%)**  
**Reddito imponibile: 80.000 - 5.000 = 75.000 euro**

#### EROGAZIONI EFFETTUATE DA ENTI E SOCIETÀ

Per quanto riguarda le erogazioni effettuate, invece, da enti e società, **per esse è prevista la sola possibilità di deduzione dal reddito imponibile**, nel medesimo **limite del 10% del reddito complessivo dichiarato** previsto per le persone fisiche. Quanto scritto a proposito della possibilità di deduzione dell'eccedenza negli anni successivi vale anche per le società e gli enti.

#### ESEMPIO DI DEDUZIONE PER SOCIETÀ

Reddito imponibile complessivo: 800.000 euro  
 Erogazione liberale effettuata: 80.000 euro  
 Importo massimo deducibile: 80.000 (800.000 x 10%)  
 Reddito imponibile: 800.000 - 80.000 = 720.000 euro

#### EROGAZIONI IN NATURA

Per quanto riguarda i **beni in natura** che danno diritto alla detrazione dall'imposta o alla deduzione dalla base imponibile, il riferimento è il **decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 novembre 2019**.

Il decreto specifica che nel caso delle erogazioni liberali in natura l'ammontare è definito sulla base del **valore normale** del bene donato. Nel caso di beni strumentali si fa riferimento al residuo valore fiscale dell'atto di trasferimento; nel caso infine di beni o servizi di cui all'art.85, c.1 lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi, si fa riferimento al minor valore tra quello normale del bene e quello attribuito alle rimanenze.

Per essere legittima, la donazione deve essere accompagnata da una documentazione scritta da parte del donatore contenente la descrizione analitica dei beni e l'indicazione dei relativi valori. Nel caso di donazioni superiori a 30.000 euro oppure nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati (riferita a non oltre 90 giorni prima del trasferimento del bene stesso), di cui dovrà consegnare copia al beneficiario.

A sua volta, il ricevente deve predisporre una dichiarazione con l'impegno ad utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

BENEFICIARI					
		ONLUS	APS	ODV	TUTTI GLI ALTRI ETS
ENTRATA IN VIGORE		Dal 01/01/2018			Dal periodo di imposta successivo all'operatività del registro unico e della autorizzazione della Eu
DONATORE	Persona fisica – detrazione e limite	30% su max 30.000 euro di erogazione liberale		35% su max 30.000 euro di erogazione liberale	30% su max 30.000 euro di erogazione liberale
	Persona fisica - deduzione	Max 10% del reddito			
	Società - deduzione	Max 10% del reddito			

Rimane in vigore la legge 166/2016 per cui la donazione di alcune tipologie di beni a soggetti indicati dal legislatore, compresi gli enti del terzo settore, non opera la presunzione di cessione e i beni non si considerino destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

La donazione di tali beni, pertanto, non è considerata cessione e l'Iva relativa al loro acquisto, o ai costi sostenuti per la loro fabbricazione, non ha limiti di detrazione.

I beni rientranti in tale norma agevolativa sono le eccedenze alimentari, i medicinali, gli articoli di medicazione, i prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, i libri e relativi supporti integrativi, e gli altri prodotti elencati e definiti dall'art. 16, c.1 della legge 166/2016.

Nella seguente tabella si riepiloga quanto sin qui detto riguardo alle regole in tema di detraibilità e deducibilità delle erogazioni liberali effettuate ad un Ets.



## COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

**Detrazione.** Per tutti gli Ets la percentuale di detrazione in capo alle persone fisiche passa dal 26% al 30% (ad eccezione delle Odv, che godono del 35%) e viene alzato a 30.000 l'importo massimo della donazione.

**Deduzione.** Viene eliminato il limite massimo dell'importo deducibile, che con il decreto legge 35/2005 ("Legge più dai, meno versi) era di **70.000 euro l'anno** sia per le persone fisiche per le società.



## OBBLIGHI E DIVIETI

I benefici derivanti dalle presenti disposizioni **non possono essere cumulati con altri**. Pertanto, le persone fisiche non potranno, per la stessa donazione, cumulare la detraibilità dalle imposte e la deducibilità dal reddito, dovendone scegliere una.

Tutti i soggetti donatori non potranno, inoltre, cumulare i benefici appena esposti con quelli derivanti da altre disposizioni che prevedono la detrazione o la deduzione per la medesima donazione.



## NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore": artt. 83, 104

Decreto ministeriale 28 novembre 2019, "Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore"

Legge 19 agosto 2016, n. 166 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi"



## ABROGAZIONI

Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale": art. 14. Essa rimarrà applicabile sino

all'entrata in vigore della parte fiscale per gli enti diversi dalle Onlus, Aps e Odv.  
Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi":

- art. 100, co. 2, lettera l (erogazioni liberali ad Aps);
- art. 15, co. 1, lettera i-quater) (erogazioni liberali ad Aps);
- art. 15, co. 1, lettera i-bis) (contributi associativi a società di mutuo soccorso).



## ENTRATA IN VIGORE

Nonostante la nuova parte fiscale del codice del Terzo settore non sia ancora entrata in vigore, le disposizioni descritte nella presente scheda si applicano in via transitoria a decorrere dal 1° gennaio 2018 alle Odv, alle Aps e alle Onlus iscritte nei rispettivi registri.

Anche le cooperative sociali, in quanto Onlus di diritto, usufruiscono di tali agevolazioni a partire dal 1° gennaio 2018.

Per tutti gli altri enti del terzo settore le disposizioni esaminate in tale scheda si applicheranno a decorrere dall'entrata in vigore della parte fiscale, cioè a partire dal periodo d'imposta successivo:

- all'operatività del Runtis;
- all'autorizzazione della Commissione europea.

## Social bonus



### COS'È

È possibile usufruire di un credito d'imposta, cosiddetto "social bonus", in favore delle persone fisiche, enti o società che effettuano **erogazioni liberali** in denaro ad enti del Terzo settore (Ets) che hanno presentato al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un progetto per il recupero di:

- immobili pubblici inutilizzati;
- beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.



### CHI COINVOLGE/CHI ESCLUDE

Ai fini della spettanza del credito, i beni assegnati agli Ets **devono essere utilizzati dagli stessi enti esclusivamente** per lo svolgimento di **attività di interesse generale con modalità non commerciali**.

Ciò detto, non sembra che le imprese sociali possano fruire dell'agevolazione dato che le loro attività sono svolte con modalità commerciali, seppur non lucrative. Sono quindi di fatto escluse le cooperative sociali, soggetto giuridico che ha potuto concorrere negli anni all'assegnazione e all'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

I soggetti che beneficiano del credito di imposta sono esclusi, per le medesime erogazioni, dalle altre agevolazioni previste in materia di **donazioni** dal codice del Terzo settore e da altre disposizioni vigenti in materia di deducibilità e detraibilità delle erogazioni liberali.

Il credito di imposta spetta nelle seguenti misure:

- **enti non commerciali:** in assenza di reddito di impresa, il credito spettante è pari al 50% dell'importo erogato **nei limiti del 15% del reddito imponibile**;
- **soggetti titolari di reddito di impresa:** il credito spettante è pari al 50% dell'importo erogato **nel limite del 5 per mille dei ricavi annui**;
- **persone fisiche:** in assenza di reddito di impresa, il credito spettante è pari al 65% dell'importo erogato **nei limiti del 15% del reddito imponibile**.



## COME FUNZIONA

Il credito d'imposta riconosciuto è **ripartito in 3 quote annuali di pari importo**.

I soggetti titolari di reddito di impresa possono utilizzarlo in compensazione, senza limiti di importo, e l'importo del credito non rileva quale ricavo ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.



## OBBLIGHI E DIVIETI

Gli Ets che beneficiano delle erogazioni liberali in oggetto sono tenuti a comunicare trimestralmente al ministero del Lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni ricevute.

Essi devono inoltre pubblicare sul proprio sito internet, in una pagina dedicata e facilmente individuabile, oltre che in un apposito portale gestito dal ministero, l'importo delle erogazioni ricevute, la loro destinazione e utilizzo.

Nel portale del ministero, ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione per l'esercizio delle attività di interesse generale.



## COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

È introdotta ex novo la possibilità di fruire di un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate ad Ets che hanno presentato al ministero un progetto di recupero di immobili pubblici inutilizzati e di immobili confiscati alla criminalità organizzata.



## NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo settore": artt. 81, 104





## ENTRATA IN VIGORE

Nonostante la nuova parte fiscale del codice del Terzo settore non sia ancora entrata in vigore, le disposizioni descritte nella presente scheda si applicano in via transitoria a decorrere dal 1° gennaio 2018 alle organizzazioni di volontariato (Odv), alle associazioni di promozione sociale (Aps) e alle Onlus iscritte nei rispettivi registri.

Anche le cooperative sociali, in quanto Onlus di diritto, usufruiscono di tali agevolazioni a partire dal 1° gennaio 2018.

Per tutti gli altri enti del Terzo settore le disposizioni esaminate in tale scheda si applicheranno a decorrere dall'entrata in vigore della parte fiscale, cioè a partire dal periodo d'imposta successivo:

- all'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts);
- all'autorizzazione della Commissione europea.

La concreta possibilità di fruizione del "social bonus" è però subordinata all'emanazione di un decreto da parte del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, che preveda le modalità di attuazione e le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili: alla data di redazione della presente scheda tale decreto non è ancora stato emanato.



Per ulteriori dettagli  
[www.cantiereterzosettore.it](http://www.cantiereterzosettore.it)

UN PROGETTO DI

